



Comunità di Capodarco Veneto – Onlus

Cavaso del Tomba, 14/02/2026

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2026, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 14.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, in via Guglielmo Marconi 9 a Cavaso del Tomba, si è riunita in II° convocazione, in presenza, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione "Comunità di Capodarco Veneto Onlus", codice fiscale 90010190263, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17;
- 2) Iscrizione al RUNTS, sezione residuale.

Assume la presidenza della seduta il Presidente dell'Associazione, sig. Quarello Enrico, che:

- constatato che nella riunione odierna sono presenti in persona n. 9 associati (foglio presenza);
 - verificato l'identità e la legittimità di intervenire dei presenti;
 - accertato che tutti i presenti sono in grado di ascoltare correttamente e di intervenire alla riunione e si dichiarano informati sulle questioni oggetto della delibera;
- dichiara validamente costituita l'assemblea in II° convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante Katia Bragagnolo che, presente, accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, affrontando congiuntamente i punti di cui sopra, comunica che l'organo amministrativo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di aggiornare la carta statutaria al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, nella sezione residuale. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, delibera di:

- approvare il nuovo Statuto sociale redatto secondo le regole proprie degli ETS costituiti in forma associativa, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- incaricare il Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel RUNTS – sezione residuale;
- autorizzare l'organo amministrativo ad apportare allo stesso statuto eventuali modifiche richieste dall'ufficio del RUNTS, con propria delibera, per procedere con l'iscrizione nel menzionato Registro;
- far operare le nuove regole sulla composizione dell'organo amministrativo alla scadenza del Consiglio in carica.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Kate Brogna

Il Presidente

Fico Quella

COMUNITA' DI CAPODARCO VENETO onlus
Via G. Marconi, 9
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"COMUNITÀ DI CAPODARCO VENETO - ETS"**, in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

3. L'associazione ha sede legale Cavaso del Tomba (TV).

4. L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, sedi secondarie, nonché trasferire la propria sede legale entro il medesimo comune senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

5. L'associazione è comunità locale dell'Associazione "Comunità di Capodarco", già "Comunità di Capodarco", costituita in data 26 ottobre 1967 con la denominazione di "Centro Socio Gesù Risorto", persona morale ecclesiastica, giusto Decreto dell'Arcivescovo di Fermo del 1° ottobre 1967, eretta ad Ente morale con D.P.R. 25 gennaio 1971 n. 105. La "Comunità di Capodarco di Fermo - ETS" ha la piena autonomia amministrativa e contrattuale. Le obbligazioni assunte dalla "Comunità di Capodarco Veneto" non impegnano le responsabilità della comunità generale "Comunità di Capodarco". La Comunità si impegna a partecipare anche economicamente allo sviluppo della comunità generale, contribuendo al fondo comune delle comunità o altre forme di solidarietà.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità e le modalità di intervento della "Comunità di Capodarco Veneto - ETS" sono, come indicato dallo Statuto della "Comunità di Capodarco" agli artt. 2 e 3., le seguenti:

a) lo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione agli emarginati;

b) la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, al pieno sviluppo della loro personalità nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;

c) la promozione e l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifici conduzioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità

sociale;

d) l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro tutte le forme di emarginazione. La Comunità di Capodarco è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale ne condividono lo spirito e l'impegno vitale;

e) la promozione della cultura dell'economia sociale.

La Comunità di Capodarco Veneto è luogo d'incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno vitale.

Rientrano tra gli scopi dell'associazione anche la beneficenza, sia diretta sia indiretta.

2. Le attività che l'associazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, sono con riferimento all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si propone:

a) di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle materie sopra indicate;

b) la prevenzione dei fenomeni di devianza e di abbandono minorile e giovanile anche attraverso un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali e di altra natura) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione;

- c) la promozione, avvio e gestione di strutture di accoglienza, anche residenziali e/o diurne, per soggetti in difficoltà quali minori, immigrati oppure alcolisti, tossicodipendenti, ex-carcerati, ragazze madri e comunque per quanti abbiano bisogno di accoglienza e assistenza, anche temporanea;
- d) la collaborazione con le istituzioni scolastiche e le organizzazioni nazionali e estere per l'ospitalità di bambini stranieri vittime di calamità, contingenze belliche o emergenze di carattere sociale di rilevanza collettiva;
- e) l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, respingendo la logica dei servizi privati avulsi dal territorio e l'ottica puramente assistenziale e riparatoria;
- f) l'assistenza alle famiglie di minori in difficoltà;
- g) la promozione di un rinnovamento culturale nei confronti del bambino e dei minori in genere, secondo un sistema di educazione permanente, che si può articolare in corsi di aggiornamento, seminari, incontri di studio e la pubblicazione di testi per la formazione e l'informazione;
- h) raccolta, in ogni forma consentita dalla vigente legislazione, di ogni genere di fondi e risorse necessarie a sostenere le proprie iniziative;
- i) organizzare eventi pubblici come festival, rassegne, workshop, stage e meeting per favorire la diffusione, la condivisione e lo scambio delle attività sopra indicate con lo scopo di dare ai propri associati e no, la possibilità di conoscere, condividere e arricchire le proprie esperienze anche attraverso il confronto;
- j) attività di formazione e didattica nel rispetto delle finalità sociali;
- k) promuove, attraverso processi di liberazione e formazione, la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
- l) promuove la partecipazione dei suoi membri ad una sobria, libera e solidale vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro, avendo particolare attenzione ai bisogni di ciascuno;
- m) promuove, crea e gestisce in Italia e all'estero, anche tramite convenzioni, servizi riabilitativi e sanitari, realtà di lavoro, di servizio, di abitazione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali in materia;
- n) mantiene e approfondisce il rapporto con le realtà ecclesiali, sociali, politiche, sanitarie, culturali e religiose, tese al servizio della persona umana, all'affermazione della sua piena dignità, all'approfondimento dei valori di solidarietà;
- o) promuove, sostiene, finanzia lo svolgimento di attività utili alle finalità di cui alla prima parte del presente articolo;
- p) effettua erogazioni gratuite in denaro o in natura in favore di soggetti affetti da condizioni di disagio – di natura psichica, familiare, sociale – e nei confronti di enti senza scopo di lucro che realizzano iniziative di solidarietà sociale nei settori di attività dell'Associazione;
- q) supporta, sia direttamente che indirettamente, attività volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati anche tramite interventi di natura economica;
- r) coordina, organizza e pianifica attività formative e culturali in generale, contribuendo alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui temi del disagio e della marginalità;
- s) promuove la maggior diffusione degli aspetti della cinematografia connessi ai temi sociali, in particolare facendo emergere la migliore produzione video e audio riguardanti vicende della popolazione più fragile e marginalizzata, nonché l'edizione e la pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e no, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali inerente agli scopi istituzionali.

Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere, nazionali o esteri, al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi

sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative linee guida ministeriali.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a rispettare il presente statuto per realizzare le attività di interesse generale ivi indicate.

2. Possono aderire all'associazione esclusivamente persone fisiche.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero di Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione successiva al diniego.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previsti. Il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente, collaborare con l'associazione per il perseguimento degli scopi sociali e partecipare alla vita e alle attività associative.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, anche via posta elettronica non certificata.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o non paga la quota associativa, dopo comunicazione di messa in mora, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli associati,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente,
 - l'Organo di controllo.

ART. 11 (L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea tra i suoi compiti: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto nei casi di legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammesso lo svolgimento delle riunioni assembleari, nonché l'espressione del voto, a distanza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È ammesso anche il voto per corrispondenza rispettando i principi di cui al precedente periodo.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Revisore legale)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale e il bilancio di esercizio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria degli associati e depositato ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 (Bilancio sociale)

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

1. L'Associazione potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi con le Amministrazioni pubbliche nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 sulla base di espressa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Tuir e alle altre normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 (Norma transitoria)

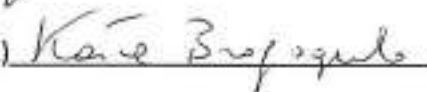
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Runt che risultano essere incompatibili con la disciplina in tema di Onlus, troveranno applicazione a partire dalla data di iscrizione nel medesimo Registro.
2. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento quale ONLUS e risulta iscritta alla specifica Anagrafe presso la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto con effetto dal 07/02/2012. Pertanto, la denominazione dell'associazione è integrata, così come ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico dovrà riportare, l'acronimo "ONLUS" è la stessa dovrà rispettare la disciplina del D.Lgs. 460/97 e qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrative di utilità sociale vigenti fino alla data di iscrizione nel RUNTS. In attesa dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'associazione sarà "Comunità di Capodarco Veneto Onlus". L'acronimo "ETS" dovrà essere quindi inserito nella denominazione in sostituzione di quello di "ONLUS", in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel RUNTS.
3. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel RUNTS.

Letto firmato e sottoscritto in Cavaso del Tomba (TV), il 14/02/2026

Il Presidente della riunione (ENRICO QUARELLI)



Il Segretario della riunione (KATIA BRAGANZO)



AGENZIA DELL'ISTRATE
Ufficio Territoriale di Roma
Atto n. 185 del 2026
serie 3
F. m. 08 me 00)

IL DIRETTORE (89)



Registrazione di Atto Privato

Il 24/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSG , serie 3 , numero 188

data di stipula: 14/02/2026

ident.vo telematico: TSG26L000188000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90010190263

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90010190263				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

